

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO

per l'erogazione dei Servizi di Contact Center Multicanale dell'INPS

CONTRATTO ATTUATIVO DI SERVIZIO

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita n. 21, C.A.P. 00144, nella persona della dott.ssa Isotta Pantellini, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, domiciliata nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(da qui in poi, anche "Istituto" o "Amministrazione")

e

INPS Servizi S.p.A. (Codice Fiscale n. 06553251007), con sede in Roma, Viale Aldo Ballarin n. 42, C.A.P. 00142, nella persona della dott.ssa Anna Maria De Santis, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliata nella qualità presso la sede della Società;

(da qui in poi, anche "INPS Servizi" o "Società")

(a seguire, collettivamente indicati come "Parti")

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

- a) l'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto l'affidamento alla Società INPS Servizi S.p.A., già Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa (SISPI) S.p.A., dei servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'Utenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- b) l'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", stabilisce, al comma 1, che "Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";
- c) con deliberazione n. 170 del 24 novembre 2021, l'Istituto ha approvato lo schema di Accordo di Servizio quadro (a seguire, anche "Accordo Quadro" o "Accordo di servizio" o "Accordo"), sottoscritto in data 7 dicembre 2021, di disciplina dei rapporti tra INPS e la Società per l'erogazione dei servizi previsti dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 101/2019 e dall'art. 3 ("Oggetto sociale"), punto 3.2, lettera c), dello Statuto della Società;

- d) per il perseguimento delle finalità e degli scopi dell'affidamento *in house*, le Parti nell'ambito dell'Accordo hanno convenuto che i reciproci rapporti siano disciplinati dalle previsioni generali contenute nello stesso, le quali costituiscono il quadro regolatorio di riferimento applicabile ai contratti attuativi di servizio (a seguire, anche «Contratti attuativi di servizio» o «Contratti attuativi» o «Contratti di servizio» o «Contratti»), sottoscritti dalle Parti medesime;
- e) come previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 dell'Accordo Quadro, il Consiglio di Amministrazione di INPS Servizi S.p.A., nella seduta del 15 aprile 2022, ha approvato la proposta di "Piano Industriale di INPS Servizi S.p.A. 2022-2025" (a seguire, anche "Piano Industriale"), portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del Socio INPS nella seduta del 20 aprile 2022;
- f) nell'ambito dell'Accordo Quadro, le Parti hanno sottoscritto, in data 19 settembre 2022, un Contratto attuativo per disciplinare l'erogazione di "Servizi di Contact Center Multicanale dell'INPS, di servizi di sviluppo applicativo, di servizi innovativi e tecnologici e del servizio di Monitoraggio della Qualità del Contact Center" (a seguire, anche "Servizi" o "Servizio"), con scadenza fissata al 31 dicembre 2024;
- g) In data 1° dicembre 2022, ultimate le attività propedeutiche, INPS Servizi ha preso in carico il servizio;
- h) In data 13 dicembre 2022, è stato sottoscritto l'addendum per disciplinare Corrispettivi e modalità di pagamento nella fase di start-up 2022;
- i) in data 19 dicembre 2022, il Direttore dell'Esecuzione e il Referente Unico di INPS Servizi S.p.A. hanno sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale;
- j) in data 26 luglio 2024, l'Istituto e la Società hanno sottoscritto un addendum al verbale di avvio, in cui, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell'INPS, è stato ridefinito il riparto di competenze ICT nell'ambito del Contratto attuativo;
- k) ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro, le Parti, con scambio di PEC perfezionatosi in data 2 dicembre 2024, hanno provveduto al rinnovo della vigenza dell'Accordo medesimo;
- l) con deliberazione n. 134 del 4 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha approvato l'Atto di indirizzo nei confronti di INPS Servizi S.p.A., volto alla predisposizione del Piano industriale per il periodo 2025-2026;
- m) ritenuto di garantire continuità alle prestazioni dedotte nel contratto attuativo in scadenza il 31 dicembre 2024 nelle more dell'approvazione del Piano industriale per evitare disservizi all'utenza e danno reputazionale all'INPS;
- n) con determinazione n. RS30/849/2024 del 30 dicembre 2024 si è provveduto ad approvare la sottoscrizione del Contratto di servizio, di cui all'art. 2 del citato Accordo Quadro, tra INPS e INPS Servizi S.p.A., per l'affidamento in house del servizio di Contact Center Multicanale dell'Istituto, con scadenza al 31 marzo 2025, secondo lo schema allegato e i suoi allegati tecnici, nonché ad autorizzare per l'esercizio 2025, la spesa complessiva di complessivi € 25.500.000,00;

- o) con il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti negoziali, afferenti all'erogazione dei Servizi di Contact Center Multicanale dell'INPS nelle more dell'adozione del nuovo Piano industriale e della conseguente stipula di un nuovo Accordo Quadro di servizio che tengano conto anche del mutato riparto di competenze ICT;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1: Definizioni

1. Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
 - **"Allegati Tecnici" o "Allegati":** documenti descrittivi delle prestazioni che disciplinano le caratteristiche tecniche dei Servizi oggetto di affidamento e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
 - **"Codice":** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";
 - **"Direttore dell'Esecuzione" o "DEC":** l'esponente di INPS del quale il Responsabile di Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni;
 - **"Referente Unico della Società":** l'esponente della Società, che diviene l'interfaccia contrattuale unica della medesima verso l'Istituto e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione;
 - **"Responsabile di Progetto" o "RUP":** l'esponente di INPS cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
 - **"Servizio CCM" o "Servizio" o "Servizi":** prestazioni di Contact Center Multicanale per l'erogazione di servizi informativi e dispositivi all'Utenza;
 - **"Utenza" o "Utenti":** i soggetti che usufruiscono dei servizi di Contact Center Multicanale di INPS.

Art. 2: Valore giuridico delle premesse

1. Le premesse e gli Allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, pur se non materialmente allegati:
 - Allegato 1: Descrizione del Servizio di Contact Center Multicanale e del Servizio di monitoraggio della qualità;

- Allegato 2: Livelli di servizio;
- Allegato 3: Descrizione dei servizi informatici di competenza della Società;
- Allegato 4: Designazione del Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 3: Oggetto del Contratto

1. Ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 101/2019 e dell'art. 3 ("Oggetto sociale"), punto 3.2, lettera c) dello Statuto della Società, nonché ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo-quadro, INPS, con il presente Contratto, affida ad INPS Servizi S.p.A., che accetta, lo svolgimento del Servizio di Contact Center Multicanale per l'erogazione di servizi informativi e dispositivi verso l'Utenza dell'Istituto, comprensivo del monitoraggio continuativo della qualità degli stessi, così come descritti nell'Allegato 1 al presente Contratto.
2. Rientrano tra le attività di cui al comma precedente la gestione dei servizi informativi sull'Assegno Unico Universale, nonché su ulteriori specifiche tematiche o prestazioni che saranno individuate dall'Istituto ed affidate alla Società nel corso dell'esecuzione contrattuale.
3. Per tutta la durata della vigenza contrattuale, la Società sarà tenuta a provvedere all'implementazione e alla gestione degli apparati tecnologici di propria competenza, così come individuati nell'Allegato 3 al presente Contratto.

Art. 4: Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 3 (tre) mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di differire espressamente il presente Contratto fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto attuativo.
3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.
4. In coerenza con quanto previsto alla lett. k) delle premesse del presente Contratto, le Parti concordano che, ove nel corso del periodo di cui al precedente comma 1 o dell'eventuale periodo di estensione di cui al precedente comma 2, si giunga all'adozione del nuovo Piano industriale ed alla stipula del conseguente nuovo Contratto attuativo di servizio, il presente Contratto cesserà di avere efficacia contestualmente all'avvio dell'esecuzione del nuovo rapporto negoziale.

Art. 5: Modalità e luogo di esecuzione del Servizio

1. INPS Servizi S.p.A. si impegna ad eseguire le prestazioni previste dal presente Contratto a perfetta regola d'arte, con la dovuta diligenza e secondo le direttive dell'Istituto, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, negli Allegati tecnici e sulla base delle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. La Società sarà, in ogni caso, tenuta ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sarà facoltà dell'Amministrazione procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi appositamente incaricati. A tal fine, INPS Servizi S.p.A. acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuta a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
4. Sono a carico della Società tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Come indicato nell'Allegato 1, l'erogazione del Servizio da parte della Società dovrà essere garantita in tutti i giorni non festivi (incluso il giorno del Santo patrono inerente alle municipalità di ciascun sito impiegato per l'erogazione del servizio), nel rispetto delle seguenti fasce orarie:
 - a) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - b) il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
6. Gli orari di erogazione del Servizio, così come sopra indicati, potranno essere modificati dall'Istituto, in ragione di particolari e motivate esigenze.
7. INPS Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, dell'Accordo di Servizio, manleva l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, negligenze della Società o delle imprese o soggetti da quest'ultima incaricati, nonché da eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, avanzate verso l'Istituto medesimo connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 6: Governance dell'esecuzione contrattuale

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

2. Ai fini delle attività di cui al precedente comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio CCM.
4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
5. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione svolge i seguenti compiti:
 - a) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali;
 - b) dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo alla Società tutte le istruzioni e le direttive necessarie;
 - c) valuta la qualità e l'adeguatezza del Servizio CCM sulla base degli standard previsti dal Contratto;
 - d) redige periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto;
 - e) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
 - f) attesta lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
 - g) accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, al fine di procedere ai pagamenti alle prestazioni eseguite;
 - h) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, sono svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 7: Avvio dell'esecuzione del Contratto

1. Dopo la stipula del presente Contratto, l'INPS dà avvio alla relativa esecuzione, fornendo ad INPS Servizi S.p.A. le istruzioni e le direttive necessarie.

2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con la Società, redigerà apposito verbale.
3. Contestualmente al verbale di avvio, le Parti sottoscriveranno l'atto di designazione della Società quale Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28, del Reg. UE n. 679/2016.

Art. 8: Continuità nell'erogazione del Servizio

1. Il Servizio dovrà essere erogato da INPS Servizi S.p.A. senza soluzione di continuità.
2. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni, INPS Servizi S.p.A. è tenuta a proseguire le parti di Servizio eventualmente eseguibili, con sospensione totale o parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
3. Nei casi di cui al comma precedente, le Parti sottoscrivono un apposito verbale, nel quale devono essere riportate:
 - le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - in caso di sospensione parziale, le prestazioni che la Società dovrà continuare ad eseguire;
 - le prestazioni già effettuate;
 - le attività da porre in essere ai fini della ripresa dell'esecuzione del Contratto.
4. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di legge, di necessità o di pubblico interesse.
5. In caso di sospensioni totali o parziali disposte da INPS per cause imputabili a INPS Servizi S.p.A., restano fermi il diritto di INPS al risarcimento dei danni subiti nonché ogni altra responsabilità prevista dalla legge in capo alla Società.

Art. 9: Livelli di servizio

1. Nel periodo di vigenza contrattuale, la Società si impegna ad erogare servizi coerenti con le modalità previste nell'Allegato 1 ed a monitorare, in via sperimentale, i Livelli di Servizio di cui all'Allegato 2 e con riferimento agli IQ rilevabili in questa fase, al fine di pervenire, in confronto con l'Istituto, ad una puntuale definizione da adottare in esito all'approvazione del Piano industriale.
2. In caso di discordanze, accertate in corso di esecuzione contrattuale, rispetto a quanto previsto nei predetti Allegati, l'Istituto impartirà alla Società le istruzioni volte a ripristinare le modalità e/o i livelli di servizio concordati.
3. Resta, in ogni caso, impregiudicata la possibilità per l'INPS di esercitare il controllo analogo, attraverso i poteri di indirizzo, direttiva, veto e controllo.

Art. 10: Verifica della regolare esecuzione contrattuale

1. Al termine del trimestre contrattuale, la Società trasmette al Direttore dell'Esecuzione due *report*, con la descrizione quantitativa e qualitativa delle attività svolte nel periodo, in relazione, rispettivamente, all'erogazione del Servizio CCM ed allo svolgimento delle attività di implementazione e gestione degli apparati tecnologici di propria competenza.
2. La Società mette a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari al Direttore dell'Esecuzione ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società.
3. Il Direttore dell'Esecuzione svolge la verifica sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Società e di ogni ulteriore documento o elemento informativo ritenuto necessario.
4. All'esito dell'attività di verifica, il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di regolare esecuzione, controfirmato dal Referente unico per la Società.
5. Una volta firmato, il Direttore dell'Esecuzione trasmette tempestivamente il verbale al RUP per il rilascio del certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte della Società.

Art. 11: Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Per il periodo di vigenza contrattuale, la remunerazione dei servizi sarà costituita dal rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dei Servizi di cui al presente Contratto, con separata evidenza di quelli relativi ai servizi ICT.
2. La remunerazione dei servizi potrà, altresì, essere effettuata mediante la messa a disposizione di beni strumentali e/o l'erogazione di servizi da parte dell'Istituto. Il relativo controvalore viene definito dall'Istituto nel Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e potrà essere aggiornato in occasione dell'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 10 del presente Contratto.
3. La misura massima trimestrale per la remunerazione complessiva dei servizi di cui al presente Contratto non potrà eccedere l'importo di euro 25.500.000,00, IVA inclusa, così ripartiti:
 - euro 22.000.000,00, per il rimborso del Servizio Operatori;
 - euro 3.500.000,00, per il rimborso delle spese di carattere informatico di competenza della Società.
4. Nell'ambito della predetta soglia sono compresi la remunerazione delle spese per il traffico telefonico e il controvalore dei beni messi a disposizione e/o erogati da parte dell'Istituto.
5. Il corrispettivo sarà liquidato previa emissione di due fatture trimestrali posticipate, una per i servizi ICT, l'altra per i restanti oneri.

6. Il riconoscimento dei corrispettivi esposti in fattura sarà subordinato alla previa verifica circa la regolarità delle prestazioni eseguite da INPS Servizi S.p.A. ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto. Ove necessario al fine del rilascio della regolare esecuzione, l'Istituto potrà richiedere alla Società chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
7. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al certificato di pagamento. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica ed inviata tramite SDI all'Istituto usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002.
9. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto a INPS Servizi S.p.A. a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a qualunque titolo creditorio.
10. INPS Servizi S.p.A. prende atto e accetta che i corrispettivi di cui al presente articolo hanno natura onnicomprensiva e che nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.
11. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente affidamento sono pari a euro zero.

Art. 12: Divieto di cessione del Contratto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 13: Risoluzione del Contratto

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte di INPS Servizi;
 - b) sopravvenienze normative che precludano la prosecuzione del Servizio in capo ad INPS Servizi;
 - c) cessione parziale o totale del Contratto da parte di INPS Servizi, in violazione dell'art. 12.

2. Nel caso di risoluzione, INPS Servizi S.p.A. ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 14: Brevetti industriali e diritti d'autore

1. INPS Servizi S.p.A. garantisce la piena titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. La Società assume, altresì, ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa, nonché l'obbligo di tenere indenne INPS da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni promossa da terzi in considerazione di eventuali violazioni agli obblighi di cui al presente articolo, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali, che ne possano discendere.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, INPS Servizi S.p.A. sarà tenuta, comunque, a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.

Art. 15: Monitoraggio del Contratto

1. La Società prende atto che le attività prestate in esecuzione del presente Contratto saranno sottoposte a monitoraggio, in applicazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, con le modalità di cui alle circolari AGID n. 1 del 20 gennaio 2021 e n. 4 del 15 dicembre 2016.
2. Ai fini dell'esecuzione dell'attività di monitoraggio, la Società si farà carico di prestare la necessaria collaborazione consentendo agli incaricati del monitoraggio l'accesso ai propri uffici e impianti e fornendo, anche in formato elettronico, la documentazione prevista dall'atto esecutivo unitamente ai chiarimenti eventualmente necessari. Analogamente, la Società si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione prodotta in relazione allo svolgimento delle attività di assicurazione qualità e tutti i documenti di riscontro, nei termini indicati dalla circolare AGID nonché a permettere l'accesso al monitore al sistema automatico di documentazione e gestione del proprio Sistema Qualità, e di gestione della configurazione, fatta salva la salvaguardia dell'integrità dei dati ivi contenuti e la riservatezza sulle informazioni relative ai documenti forniti.
3. La Società designerà un responsabile di Contratto per la consegna della documentazione prevista e la gestione dei rapporti con la struttura di monitoraggio.
4. La funzione di monitoraggio del Contratto sarà svolta da INPS o da altro soggetto dallo stesso incaricato.

Art. 16: Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è Loredana Mattei in qualità di RUP;
 - b) Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Adriano Morrone, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini del presente affidamento e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs.36/2023;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

- ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);
 - ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. La Società è consapevole che l'esecuzione dei servizi contrattuali potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. La Società si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
 3. La Società si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.lgs. 196/03, così come modificato e integrato ai sensi del D.lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
 4. La Società sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. La Società, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'Allegato 4 del presente Contratto, la Società dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. La Società si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo contrattuale, e che la Società è espressamente obbligata a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

Art. 17: Spese

1. Sono a totale ed esclusivo carico di INPS Servizi S.p.A. le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico di INPS nelle percentuali di legge.

Art. 18: Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 19: Referenti

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - Dott.ssa Antonella Pizzolante, in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - Dott.ssa Loredana Mattei, in qualità di RUP;
 - Dott.ssa Anna Maria De Santis, in qualità di Referente Unico per la Società.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
 - dc.partecipazionisocietarieinvestimenti@postacert.inps.gov.it per l'Amministrazione;
 - protocollo@pec.inps.servizi.it per la Società.
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mezzo PEC avranno efficacia dal momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 20: Varie

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il medesimo costituisce l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Nessuna modifica al presente Contratto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato oggetto di specifiche negoziazioni tra di esse, e che dunque non si rende necessaria la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, anche con riferimento alla clausola arbitrale di cui all'art. 20 del presente Contratto.
6. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dell'Accordo di Servizio Quadro, del Codice civile, del d.lgs. 50/2016, in quanto applicabile, e del d.lgs. 175/2016.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Roma, _____

INPS

INPS Servizi S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, la Società dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio), Art. 8 (Continuità nell'erogazione del Servizio), Art. 10 (Verifica della regolare esecuzione contrattuale), Art. 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 12 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 16 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 17 (Spese), Art. 18 (Foro competente), Art. 20 (Varie).

INPS Servizi S.p.A.